



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE  
DI RILEVANZA COMUNITARIA**

*(Approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 48 del 30/11/2017)*

## Sommario

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 - Mercato elettronico.....	4
Art. 3 - Responsabile unico del procedimento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia (RUP).....	5
Art. 4 - Determina a contrarre .....	6

### CAPO II - ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Art. 5 - Procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto.....	7
--	---

### CAPO III - ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 6 - Procedura per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 e procedura per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016.....	9
Art. 7 - Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00.....	11
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione delle offerte.....	12

### CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE TIPI DI ACQUISIZIONE

Art. 9 - Albo fornitori di beni e servizi e di esecutori di lavori pubblici.....	13
Art. 10 - Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.....	13
Art. 11 - Individuazione degli operatori economici da invitare.....	13
Art. 12 - Requisiti generali e speciali .....	14
Art. 13 - Obblighi di sicurezza .....	14
Art. 14 - Cauzioni.....	14
Art. 15 - Pubblicità post gara.....	15
Art. 16 - Esecuzione dei contratti sotto soglia .....	15
Art. 17 - Termini di pagamento.....	15
Art. 18 - Registrazione dei contratti nel sistema gestionale.....	16
Art. 19 - Norme di rinvio e successiva modifica delle norme di riferimento .....	16
Art. 20 - Entrata in vigore .....	16

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito denominato “Codice”), definisce le corrette modalità semplificate di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione di quanto disposto dall’art. 36 e dall’art. 32 del sopra citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

PROCEDURE PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	
AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (al netto dell’iva)	Per i lavori, i servizi e le forniture: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Per i lavori: amministrazione diretta
Affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell’iva) e inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell’iva) per lavori o di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.50/2016 per forniture e servizi	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 10 operatori per lavori e di 5 operatori per servizi e forniture
Affidamenti lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (al netto dell’iva) e inferiore a euro 1.000.000,00 (al netto dell’iva)	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori, ove esistenti

2. Per quanto concerne le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si rimanda a quanto disposto direttamente dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice si applicano per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi:
  - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
  - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nel relativo allegato IX;
  - c) nei settori speciali, in quanto compatibili;ove gli importi siano inferiori alle soglie comunitarie indicate all’art. 35 del Codice, di seguito riportate:
  - euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  - euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  - euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
4. Le soglie sopra indicate vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, a prescindere dalla modifica sul punto del presente regolamento.
5. Ai sensi dell’art. 35, co. 6 del Codice non è possibile frazionare un appalto allo scopo di eludere le norme del Codice stesso e del presente Regolamento.

6. Resta fermo l'obbligo, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, di rispettare i principi di cui:
- all'art. 30, co. 1 del Codice: "... principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ... principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ...";
  - all'art. 36, co. 1 del Codice: "... rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ..."
  - all'art. 42 del Codice, relativamente al conflitto di interesse.
7. L'Istituto Superiore Regionale Etnografico, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, procede autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all' art. 38 del Codice, con le modalità previste dal Codice stesso e dal presente Regolamento.
- A seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice, l'Istituto procede autonomamente e direttamente all'affidamento:
- di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
  - di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- ricorrendo per tutti gli affidamenti di importo superiore a una centrale di committenza ovvero all'aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

## **Art. 2**

### **Mercato elettronico**

1. L'Istituto è tenuto prioritariamente, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, co. 455 e 456 L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. e del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 44/2012, ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica:
  - a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999;
  - b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ovvero mercato della pubblica amministrazione (MEPA o altri mercati elettronici) di cui all'art. 36, co. 6 del Codice.
2. Il Responsabile del procedimento è tenuto a verificare di volta in volta se il servizio o il bene da acquisire siano oggetto delle suddette convenzioni quadro o siano reperibili sul MEPA o su altri mercati elettronici.
3. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA o su altri mercati elettronici, l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti che tale mercato elettronico mette a disposizione, ossia:
  - Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto;
  - Trattativa Diretta (TD), nel caso di affidamenti mediante procedure negoziata rivolta ad un solo fornitore;
  - Richiesta di Offerta (RDO), nel caso di affidamenti mediante procedure negoziata rivolta ad almeno tre fornitori;

Le modalità di acquisto nel mercato elettronico sono di seguito indicate:

PROCEDURE PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO	
Forniture di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (al netto dell'iva)	Forniture di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'iva) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.50/2016
Ordine Diretto di Acquisto (ODA)	-----
Trattativa Diretta (TD) con un solo operatore	-----
Richieste di Offerta (RDO) indirizzate ad almeno 3 operatori accreditati sul MEPA (o su altri mercati elettronici)	Richieste di Offerta (RDO) indirizzate ad almeno 5 (servizi e forniture) o 10 (lavori) operatori accreditati sul M EPA (o su altri mercati elettronici)

4. Ai sensi dell'art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è possibile non fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fatta salva l'operatività dell'art. 1, co. 512-520 della L. n. 208/2015 in ordine agli acquisti di beni e servizi informatici .
5. È consentito di non fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici qualora non vi sia presente il bene/servizio necessario e la categoria merceologia di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente, oppure per motivi di somma urgenza oppure nel caso in cui l'operatore economico con il quale si interloquisce nel mercato tradizionale proponga condizioni più convenienti. La mancanza delle qualità essenziali, la somma urgenza o le particolari, più convenienti, condizioni devono essere dichiarate e motivate dal Responsabile del procedimento (RUP) che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo degli strumenti telematici.
6. L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la difformità del bene presente sul MEPA o su altro mercato elettronico, giustificano il ricorso allo stesso mercato tradizionale qualora non sia agevole, attraverso lo strumento della RDO, negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della procedura.
7. Qualsiasi contratto stipulato in violazione alle direttive sugli acquisti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.a. è nullo ai sensi del D.L. n 95/2012, convertito in L. n. 135/2012.

### Art. 3

#### **Responsabile unico del procedimento per l' acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia (RUP)**

1. Negli atti di organizzazione dell'Istituto, nelle disposizioni interne di servizio o nelle comunicazioni agli operatori economici deve essere indicato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In assenza di tale indicazione, il soggetto responsabile del procedimento per ciascuna procedura di affidamento sotto soglia è individuato nel Dirigente competente.
2. Il Dirigente, con specifico atto formale, nomina quale RUP un dipendente dell'Ente che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice.
3. Il RUP così individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice osserva le disposizioni del presente regolamento, attiva la procedura di affidamento sotto soglia e ne cura lo svolgimento di tutte le fasi, dalla progettazione fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, provvedendo all'adozione di tutti gli atti necessari.
4. Ai sensi dell'art. 42 del Codice, il RUP o altra unità di personale coinvolto nella procedura di affidamento, qualora sussista una situazione di conflitto di interesse, è tenuto a darne comunicazione

alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

**Art. 4**  
**Determina a contrarre**

1. Ai sensi dell'art. 32 co. 2 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Istituto determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La determinazione a contrarre, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC n. 4/2016, contiene:
  - l'oggetto dell'affidamento;
  - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
  - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura finanziaria;
  - la procedura che si intende seguire;
  - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Nelle procedure di cui all'art.36, comma 2, lettera a), è possibile procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contengano, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore della prestazione, le sintetiche ragioni della scelta.

**CAPO II – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

**Art. 5**

**Procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto**

1. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie o di ricorrere a procedure selettive semplificate tramite richiesta di preventivi di spesa in ragione della prestazione o richieste di offerta su mercati elettronici, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (al netto dell’IVA) può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; per i lavori l’esecuzione può avvenire tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, co. 2 del Codice.
2. Ai sensi dell’art. 32, co. 2 l’Istituto, per gli affidamenti diretti di cui sopra, procede tramite determina a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento o atto ad essa equivalente.
3. L’affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO	
1 - Consultazione preliminare di mercato e individuazione degli operatori con i quali negoziare	Acquisizione delle informazioni dal MEPA o da altro mercato elettronico
	Acquisizione delle informazioni da siti Internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Istituto o da precedenti procedure di affidamento che hanno consentito l’individuazione di operatori potenziali affidatari o, in genere, dal mercato di riferimento delle microimprese, piccole e medie imprese
	Acquisizione delle informazioni da altre amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l’Istituto intende affidare
	Individuazione degli operatori tramite albo fornitori dell’ente, se istituito
2 - Individuazione della soluzione utile a soddisfare le esigenze dell’ente	Richiesta dell’offerta all’affidatario così individuato o richiesta di preventivi di spesa agli operatori così individuati
	Verifica dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecnica e professionale (ove richieste) ai sensi dell’art. 83 del Codice, nonché dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016
3 - Determina a contrarre e di individuazione dell’affidatario (o atto equivalente)	La determina a contrarre contiene: - l’oggetto dell’affidamento;  - l’importo e la relativa copertura finanziaria;  - la procedura seguita per l’affidamento; - i criteri per la selezione dell’operatore economico e dell’ offerta; - l’ indicazione dell’ operatore economico aggiudicatario del contratto a seguito della negoziazione
4 - Stipula del contratto	Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
	In caso di acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici, attraverso la modalità della trasmissione dell’Ordine Diretto di Acquisto tramite sistema telematico

4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il RUP procede a una consultazione preliminare di mercato:
  - a) acquisendo informazioni dal MEPA o da altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza;
  - b) acquisendo informazioni da siti Internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'ente o da precedenti procedure di affidamento che hanno consentito l'individuazione di potenziali affidatari o in genere dal mercato di riferimento;
  - c) acquisendo informazioni da altre amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi;
  - d) acquisendo informazioni, in genere, dal mercato di riferimento delle microimprese, piccole e medie imprese;
  - e) individuando gli operatori tramite l'albo fornitori dell'ente, se istituito.
5. La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare le esigenze dell'ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire ed in ragione della tempistica nell'esecuzione della prestazione; ha inoltre la funzione di individuare il potenziale affidatario che possieda i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.
6. Il RUP può individuare il possibile affidatario dell'appalto direttamente nell'elenco dell'albo fornitori eventualmente istituito dall'ISRE.
7. Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza.
8. Conclusa la consultazione preliminare di mercato, il RUP adotta l'atto di aggiudicazione (o propone l'aggiudicazione all'organo competente ad adottare l'atto di aggiudicazione definitiva) ovvero la determinazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento, mediante i quali è individuata la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente e contestualmente è individuato l'affidatario.
9. Qualora, per esigenze imposte dalla tempistica nell'approvvigionamento o dalle peculiarità della fattispecie, non fosse opportuno attendere i tempi di definizione della determina a contrarre, il RUP potrà adottare un'atto di affidamento anche nella forme dell'ordinaria corrispondenza (anche per posta elettronica).
10. L'affidatario è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice.
11. Si può procedere ad un analogo affidamento diretto all'operatore economico uscente, con appropriata motivazione ed in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, disponibilità a fronte di esigenze prospettate dall'ente) e sempre che il prezzo offerto risulti ancora competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
12. Ai sensi dell'art. 32, co. 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000.00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, di norma tramite posta elettronica certificata. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Istituto.
13. Per gli affidamenti diretti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, possono essere inserite apposite clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.



### CAPO III – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

#### Art. 6

#### **Procedura per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro e procedura per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016**

1. Fermo restando quanto definito all'art. 1, co. 6 del presente Regolamento e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie o a richieste di offerta su mercati elettronici, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice, l'ISRE può affidare lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 10 operatori economici, per i lavori, e n. 5 operatori, ove esistenti, per i servizi e le forniture, secondo le modalità di seguito indicate:

Procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a	40.000 euro.
1 - Determinazione a contrarre	
2 - Indagine esplorativa di mercato/consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici	
3 - Trasmissione dell'invito a presentare un'offerta	
4 - Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati	
4 - Valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice nel caso di criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del solo RUP supportato da un seggio di gara nel caso di offerta al prezzo più basso	
5 - Individuazione dell'operatore economico affidatario e verifica dei requisiti	
6 - Stipula del contratto	

2. Il RUP dispone una consultazione preliminare di mercato, con lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'ente in merito alle caratteristiche e alle qualità tecniche della prestazione, ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e ai potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali.
3. Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza, trasparenza e terzietà.
4. Il RUP dà avvio alla procedura tramite la determina a contrarre che contiene le seguenti informazioni:
  - l'oggetto dell'affidamento;
  - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
  - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - la procedura che si intende seguire;
  - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
5. L'Istituto può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli dal mercato di riferimento delle microimprese, piccole e medie imprese o da elenchi appositamente costituiti. Può inoltre individuare gli operatori economici da invitare tramite avviso di indagine esplorativa di mercato, da redigere secondo le indicazioni di seguito riportate:

Informazioni contenute nell'avviso di indagine esplorativa di mercato
valore dell'affidamento
elementi essenziali del contratto
requisiti di idoneità professionale
eventuali requisiti di capacità economico - finanziaria
eventuali requisiti di capacità tecniche e professionali
eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, con indicazione del criterio di selezione degli invitati
criteri di selezione degli operatori economici
modalità di comunicazione con la stazione appaltante

7. L'avviso di indagine esplorativa di mercato, predisposto dal RUP, deve essere:
- approvato con la determinazione a contrarre;
  - opportunamente pubblicizzato disponendone la pubblicazione sul sito web dell'ISRE, nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti" e nella sezione News del sito; per garantire ulteriore pubblicità dell'attività di indagine, è possibile richiedere alla Regione Sardegna la pubblicazione dello stesso avviso sul sito web Comunas.
8. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
9. Gli operatori invitati a presentare un'offerta, qualora il numero degli operatori partecipanti all'indagine esplorativa sia superiore a 10 per i lavori e a 5 per i servizi e le forniture, possono essere selezionati tra i partecipanti medesimi, anche tramite sorteggio, in un numero almeno pari a dieci per i lavori e cinque per i servizi e le forniture.
- Può essere invitato a presentare offerta, laddove esistente, anche l'affidatario uscente dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, senza che ciò comporti il mancato rispetto del criterio di rotazione.
10. L'invito alle imprese a presentare un'offerta deve contenere i seguenti elementi:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere riportati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f) l'eventuale misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP;
  - j) l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, co. 8, del Codice, purché pervengano almeno n.10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

- l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.
11. L'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria e l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in sede di presentazione delle offerte.
  12. Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici, il RUP, coadiuvato da un seggio di gara, o la commissione giudicatrice procedono alla valutazione delle stesse: l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica debbono essere svolti in seduta pubblica; la valutazione dell'offerta tecnica è svolta dalla commissione giudicatrice in seduta privata. Tutte le attività debbono essere verbalizzate e pubblicate sul sito web dell'ISRE, nella sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".
  13. Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP propone l'aggiudicazione al Dirigente, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 36, co. 5 e 6 bis del Codice. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.  
Qualora il RUP coincida con il Dirigente, il medesimo dispone l'aggiudicazione con propria determinazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione predisposta dal funzionario istruttore.
  14. Ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa o in modalità elettronica mediante scrittura privata con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente; ai sensi del richiamato articolo la stipula del contratto può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
  15. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è comunque stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nel lo scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente.
  16. Ai sensi dell'art. 32, co. 10 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
  17. La procedura negoziata sopra descritta può essere effettuata con le stesse modalità tramite RDO da pubblicare sul MEPA o altro mercato elettronico.
  18. Gli atti afferenti la procedura di affidamento devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e gare.

## **Art. 7**

### **Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00**

1. Fermo restando quanto definito all'art. 1, co. 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del Codice, l'ISRE può affidare lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno n. 15 operatori economici.
2. Restano fermi i principi, le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6, con le differenze di seguito riportate:
  - estensione a 15 del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del Codice.

**Art. 8**  
**Criteri di aggiudicazione delle offerte**

1. Nelle procedure negoziate sotto soglia le offerte possono essere aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo o sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del Codice, come di seguito indicato:

Criteri di aggiudicazione	Tipologia di affidamento sotto soglia
<b>Criterio del minor prezzo</b>	Lavori di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00 esclusa IVA (art. 95, co. 4, art. 36 co. 2 Codice), mediante procedure negoziate; se prevista l'esclusione automatica, obbligo del ricorso alle procedure di cui all'art. 97, co. 2 e 8 del Codice
	Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
	Servizi e forniture di importo fino a 40,000 euro
	Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40,000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice se caratterizzati da elevata ripetività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo
<b>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b> individuata sulla base del <b>miglior rapporto qualità/prezzo</b>	Servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00 (esclusa IVA) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice
	Servizi sociali, alcuni servizi di ristorazione e servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co.1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del Codice

2. I documenti relativi alla procedura di affidamento del contratto stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta.
3. Nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, la valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica è effettuata dal RUP singolarmente o mediante l'eventuale ausilio di un seggio di gara, composto dai dipendenti dell'Ente; il RUP provvederà con apposito atto a formulare la proposta di aggiudicazione o, qualora coincida con il Dirigente competente, ad assumere la relativa determina di aggiudicazione.
4. Nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della documentazione amministrativa può essere effettuata dal RUP singolarmente o mediante l'eventuale ausilio di un seggio di gara, composto dai dipendenti dell'Ente, che dispone l'ammissione degli operatori alla gara. Ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle relative linee guida ANAC, la valutazione delle offerte tecnica ed economica viene effettuata da una Commissione giudicatrice, che procederà a redigere appositi verbali per ogni seduta pubblica o riservata, sulla base dei quali il RUP proporrà l'aggiudicazione al Dirigente o qualora coincida con il Dirigente, disporrà esso stesso l'aggiudicazione con propria determinazione.
5. Nelle gare sul MEPA o su altro mercato elettronico, il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dal sistema, eventualmente integrato se ciò risulta necessario.
6. Per i contenuti dell'offerta economica si rinvia all'art. 95 con particolare riferimento ai co. 10 e 10 bis.
7. Ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice e del presente Regolamento, devono essere pubblicati, entro due giorni dalla loro adozione, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, gli atti di ammissione, non ammissione, esclusione e aggiudicazione.

## CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 9

#### **Albo fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori pubblici**

L'Istituto può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, nonché esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni con affidamento diretto ovvero conseguentemente a procedure negoziate, secondo quanto previsto dal Codice e dalle linee guida ANAC.

Nelle more dell'eventuale istituzione dell'albo fornitori, gli operatori da invitare a presentare offerta o gli operatori destinatari di affidamento diretto sono individuati attraverso le modalità descritte nella specifica determina a contrarre, sulla base dei precedenti articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Tale elenco sarà formato e gestito sulla base di idonea disciplina le cui regole saranno definite con apposita determinazione del Direttore Generale.

### Art. 10

#### **Codice Identificativo della Gara (CIG) e pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione**

1. Per gli acquisti sotto soglia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), codice che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.
2. Per gli acquisti sotto soglia, ove dovuto, sia l'ISRE che gli operatori economici partecipanti alla procedura debbono provvedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, co. 65 e 67, della L. n. 266/2005, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità nella Deliberazione n. 1377/2016, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43/2017).

### Art. 11

#### **Individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Il RUP individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, di cui all'articolo 30, co.1 del Codice.
2. In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato al co.1 dell'art. 36 del Codice, gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura, se non decorsi almeno 12 mesi dal precedente invito, salvo quanto previsto dall'art. 5, co.11 e dall'art. 6 comma 9 del presente Regolamento.
3. In aderenza all'art. 30, co.2 del Codice, il RUP non può assumere decisioni dirette a limitare, in alcun modo, artificiosamente, la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
4. Dell'individuazione degli operatori da invitare è fatta menzione nella determina a contrarre a meno che esigenze di celerità o il limitato importo dell'affidamento non impongano di procedere tempestivamente con la diretta richiesta di preventivi
5. L'invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante "pec" (posta elettronica certificata) o mediante altri strumenti di trasmissione e comunicazione prescelti dal RUP.
6. Ai sensi dell'art.3, co.1, lettera "p" del nuovo Codice, per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa

qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

7. L'offerta da parte dell'operatore economico invitato deve pervenire ordinariamente mediante "pec" o mediante altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP.

## **Art. 12** **Requisiti generali e speciali**

1. Nei confronti dell'operatore economico non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; il medesimo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice:
  - a) idoneità professionale; in proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, a comprova dello svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria; al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato specifico e globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie; in alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

## **Art. 13** **Obblighi di sicurezza**

1. Le procedure per l'acquisto sotto soglia di lavori, beni e servizi devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.

## **Art. 14** **Cauzioni**

1. Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro è data facoltà di non richiedere la "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice; per i restanti affidamenti sotto soglia

comunitaria la “garanzia provvisoria” è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito. È facoltà, fornendo opportuna motivazione, ridurre la “garanzia provvisoria” fino a un minimo dell’1% o incrementare fino a un massimo del 4%, affinché l’importo della stessa sia proporzionato ed adeguato alla natura e all’entità delle prestazioni oggetto dell’affidamento ed all’esigenza di garanzia ad esso connesso.

2. La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del Codice.
3. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente.
4. È facoltà di non richiedere garanzie, motivando adeguatamente, se ricorrono le previsioni del comma 11 dell’art. 103 del Codice ovvero se ricorrono affidamenti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a). La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile del procedimento, previa verifica dell’esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

#### **Art. 15 Pubblicità**

1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 29, co.1 del Codice, gli atti della procedura di affidamento devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.33/2013.
2. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso, ai sensi del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

#### **Art. 16 Esecuzione dei contratti sotto soglia**

1. L’esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la stipula del medesimo anche nelle forme della corrispondenza secondo gli usi commerciali. È discrezione del RUP prevedere l’avvio della prestazione anche prima della formale stipula del contratto, qualora esigenze particolari, adeguatamente motivate, lo richiedano.
2. L’esecuzione del contratto è diretta ordinariamente dal RUP, salvi i casi nei quali esigenze dettate dalla competenza per materia ovvero dalla destinazione del servizio o fornitura ad una particolare articolazione della struttura organizzativa dell’Istituto, non richiedano opportunamente l’individuazione di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP. Il Responsabile del procedimento, nel caso di accertate inadempienze da parte dell’operatore economico contraente, provvede a contestare le inadempienze con relativa applicazione di eventuali penali, a escutere la cauzione definitiva e, nei casi più gravi, a risolvere il contratto in danno del contraente inadempiente.

#### **Art. 17 Termini di pagamento**

1. La liquidazione delle spese sostenute per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia ai sensi del presente regolamento, è disposta dal Dirigente competente previa attestazione della regolare esecuzione

da parte del RUP o del funzionario addetto al controllo sull'esecuzione ai sensi dell'articolo precedente ovvero sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore in ragione della regolarità della prestazione.

2. Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e, se l'importo da liquidare supera i 10.000,00 euro, della posizione dell'affidatario presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia S.p.A.) ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del prestatore, nel termine indicato nel relativo contratto.
3. Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 136/2010.

### **Art. 18**

#### **Registrazione dei contratti nel sistema gestionale**

Tutti i contratti stipulati dall'Ente sono inseriti nel sistema gestione documentale dell'Istituto attraverso l'inserimento nel Protocollo informatico per la loro successiva conservazione.

In particolare, sono inseriti nel registro di Protocollo:

- i contratti relativi al funzionamento dell'Ente, di norma effettuati tramite MEPA o convenzione Consip o altro mercato elettronico, indipendentemente dal loro importo;
- i contratti di importo inferiore a 1.000,00 euro e/o stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere;
- gli atti riguardanti protocolli d'intesa, accordi di programma e convenzioni con altri enti, seppure non comportino oneri economici a carico dell'Ente.

### **Art. 19**

#### **Norme di rinvio e successiva modifica delle norme di riferimento**

1. Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla L. n. 208/2015 così come modificata dalla Legge Finanziaria 2017.
2. Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

### **Art. 20**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della relativa Delibera consiliare di approvazione.

\*\*\*\*\*